

**ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO DI PRESIDENTE DI GARA E DICHIARAZIONE DI
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ / INCOMPATIBILITÀ'
ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016**

Il sottoscritto TRENTI MONICA, C.F. TRNMNC73E44C107Q,

DICHIARA

di accettare l'incarico di Presidente di commissione giudicatrice nell'ambito della procedura avente ad oggetto "Procedura aperta per la stipula di accordi quadro per la somministrazione di lavoro temporaneo per i Comuni di Budrio e Castenaso e l'Unione Terre di Pianura" con le modalità previste dalla Determinazione n. 308 del 09/05/2022 di nomina della Commissione.

A tal fine dichiara inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci:

- di non trovarsi rispetto ad alcuno dei concorrenti ammessi di seguito elencati:
 - UMANA SPA
 - ORIENTA SPA – SOCIETA' BENEFIT
 - RANDSTAD ITALIA SPA
 - GI GROUP SPA
 - TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO
 - OASI LAVORO SPA

in situazione di conflitto di interessi (casi di cui all'art. 42 del D.lgs. 50/2016, art. 51 c.p.c. e art. 7 DPR 62/2013);

- di non essere raggiunto da provvedimento di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capi I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
- di non ricoprire e di non aver ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di componente di Giunta o di Consiglio presso l'Unione Terre di Pianura o uno dei comuni aderenti;
- di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;
- di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

Firma

Castelfranco Emilia, lì 12/05/22

D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 Articolo 35-bis

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

c.p.c. Art. 51 Astensione del giudice

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore

D.P.R. 16/04/2013, n. 62 Art. 7 Obbligo di astensione Comma 1

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 Art. 42 Conflitto di interesse Comma 2

Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.